PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2996 di giovedì 20 dicembre 2012

# L'attività di sovraintendere e controllare del preposto

***L'attività di sovraintendere e controllare del preposto ai fini della sicurezza e igiene del lavoro. Di Rolando Dubini.***

Milano, 20 Dic - Presentiamo in anteprima un approfondimento tratto dal nuovo libro "Guida alla Sicurezza per il Preposto e il Dirigente" di Rolando Dubini che PuntoSicuro pubblicherà prossimamente.

**I preposti sovraintendono all'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro**, e questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

**L'attività di sovraintendere che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l'esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro**: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito specifico inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antifortunistica, perché, in passato ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell'art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e ora dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di "sovrintendere alle attività", e quindi "**il preposto ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri**" (e, in più, "**è tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro**") " (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).

*D. Lgs. n. 81/2008, articolo 2 comma 1 lettera e):*
*e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAP201] ?#>

Nel concetto di preposto consolidatosi con la definizione di cui al D.lgs. 626/94 (ora articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008), è contenuta tutta l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità: ***"il preposto è, nella impresa, colui che*** *...* ***sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito*** *- non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se nominato -* ***dipretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche***": dunque " compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro" (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

Conformemente al proprio ruolo gerarchico, **«in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi»** (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).

In tal senso «rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, **il primario di un reparto di "rianimazione centralizzata" ed il responsabile di una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l'uso di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al momento della rimozione del traduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo della procreazione e delle funzioni psichiche** (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).

**Rolando Dubini, avvocato in Milano**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

**www.puntosicuro.it**